

Regolamento dell'Università degli Studi «Link Campus University» per il conferimento della laurea honoris causa

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per il conferimento del titolo di Laurea *honoris causa* da parte della Università degli Studi «Link Campus University» (di seguito “Link”) in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente.

Art. 2 – Criteri di carattere generale

1. La Laurea *honoris causa* è un riconoscimento accademico che può essere conferito a personalità di indubbio rilievo scientifico, culturale o sociale, chiaramente riconosciuto a livello pubblico nazionale o internazionale, che si siano particolarmente distinte per attività di studio e di ricerca o di alto profilo sociale e culturale su materie coerenti con il *curriculum* del corso di studio in cui si conferisce il titolo.

Art. 3 – Diritti e criteri di incompatibilità

1. Il conferimento di cui al presente Regolamento può riguardare esclusivamente il titolo di laurea magistrale. Non è consentito il conferimento a chi sia già in possesso di una laurea magistrale, od equivalente, italiana sia ordinaria che *ad honorem* nello stesso ambito disciplinare.

Art. 4 – Criteri procedurali

1. La proposta di conferimento della Laurea *honoris causa* è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Link su proposta formulata dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il Corso di Laurea, con voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti ovvero dal Rettore.

2. È possibile avanzare proposte solo su Corsi di Studi attivi nell'anno accademico che abbiano già completato la prima durata legale.

3. Alla proposta di conferimento è allegato:

- i. estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento che adotta la proposta con i *quorum* dei due terzi dei componenti ovvero il decreto rettorale;
- ii. *curriculum vitae* del candidato, con l'indicazione della data e del luogo di nascita, nonché dell'attuale cittadinanza;
- iii. eventuali relazioni da parte di studiosi del settore che illustrino la figura del candidato.

4. L'Ateneo può conferire per ogni anno accademico un numero di Lauree *honoris causa* nei limiti stabiliti dal Ministero

5. La delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere trasmessa dalla struttura amministrativa competente per la necessaria autorizzazione ministeriale.

Art. 5 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione.